

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Cirillo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado iscritta al ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 30/10/17 vertente

**TRA**

SOCIETA' E FIDEIUSSORI

- ATTORI -

**E**

BANCA

- CONVENUTA -

OGGETTO: rapporto bancario.

CONCLUSIONI: All'udienza del 30/10/17 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato il 4/11/13 la SOCIETA' ed i FIDEIUSSORI convenivano davanti al Tribunale di Roma la BANCA perché, dichiarata la nullità delle clausole di capitalizzazione degli interessi, di determinazione del tasso di interesse delle c.m.s. e delle spese, fosse accertato che in relazione ai rapporti di conto corrente erano stati addebitati dalla Banca importi non dovuti, che doveva quindi essere condannata a restituire le somme in realtà a credito.

Assumevano la correntista SOCIETA' e i FIDEIUSSORI in particolare, che:

- il 25/6/13 la società aveva ricevuto richiesta di chiusura degli affidamenti concessi sul conto corrente n. *omissis*, mediante immediato bonifico di € 9.466,48 a copertura dell'extrafido utilizzato e mediante pagamento di 60 rate di € 250,00 fino all'estinzione di € 15.000,00;
- verificato da un consulente l'andamento del rapporto emergeva che la Banca aveva preteso interessi usurari, dovendo tenersi conto ai fini del superamento della soglia di tasso di tutto quanto dovuto per commissioni, spese e remunerazioni, con la conseguenza che erano stati indebitamente ricevuti, e dovevano essere restituiti, non solo gli interessi che avevano superato la soglia ma tutti gli interessi.

Si costituiva la BANCA la quale premetteva che la consulenza versata era priva di fondamento non avendo la Società avuto a disposizione la documentazione bancaria completa, mentre la mancanza di contestazioni per diciassette anni rendeva non più impugnabile il rapporto, ed eccepiva che:

- la ripetizione di qualsiasi somma era prescritta, risultando il contratto di conto corrente essere stato stipulato il 4/3/96;
- gli interessi applicati non erano usurari e in ogni caso la conseguenza sarebbe stata la esclusione della quota di interessi ultra soglia;

- la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi era legittima, al pari della commissione di massimo scoperto.

Impartito un ordine parziale di deposito documentale alla Banca, disposta ed espletata CTU, la causa era riservata per la decisione.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Dalla documentazione depositata dalla BANCA in seguito all'ordine di esibizione del 2/12/14, con particolare riguardo alla copia dei contratti di affidamento regolati sul c/c n. *omissis* aperto il 4/3/96 dalla SOCIETA', risulta la determinazione puntuale dei tassi applicati alle 5 aperture di credito.

Più segnatamente, l'apertura di credito concessa il 3/12/04 per € 25.000,00 fino al 31/7/05 era regolata al tasso del 13,450 % nominale annuo e 14,144 % effettivo annuo, quella concessa il 12/9/06 per € 20.000,00 fino al 31/12/06 era regolata al tasso del 13,60 % nominale annuo e 14,309 % effettivo annuo, quella concessa il 18/1/07 per € 20.000,00 fino al 31/3/07 era regolata al tasso del 8,00 % nominale annuo e 8,24 % effettivo annuo, quella concessa il 4/7/12 per € 10.000,00 fino al 31/12/12 era regolata al tasso del 16,85 % nominale annuo e 17,945 % effettivo annuo fino a € 5.000,00, 15,40 nominale annuo e 16,312 % effettivo annuo oltre € 5.000,00.

Tutte recavano un analitico documento di sintesi sulle condizioni economiche che comprendeva anche le maggiorazioni di tasso per le Commissioni di massimo scoperto e le spese.

Tutte prevedevano all'art. 8 delle condizioni generali di contratto lo *ius variandi*, e cioè la facoltà unilaterale per la Banca di modificare tassi prezzi e condizioni.

Deve, pertanto, escludersi qualsiasi difetto nella determinazione puntuale dei tassi, e quindi qualsiasi violazione del terzo comma dell'articolo 1284 codice civile che impone la scrittura per gli interessi superiori alla misura legale, nonché alla legge 17/2/92 n. 154 sulla trasparenza bancaria, trasfusa nel successivo art. 117 sesto comma del D.Lgs 385/93, per il quale le clausole contrattuali di rinvio agli usi, quali quelle non espressamente pattuite, sono nulle e si considerano non apposte.

La determinazione puntuale dei tassi è pure contenuta, al momento della pattuizione, entro i limiti dei tassi soglia, non prospettandosi alcuna criticità riguardo alla usura originaria.

Al più residuerebbe la usura sopravvenuta, che nella allegazione tecnica difensiva depositata da parte attrice viene specificamente indicata con riguardo a taluni trimestri di regolazione dei rapporti.

A tal fine è stata disposta una CTU, che, affidata al dott. *omissis*, ha in parte avallato l'esistenza della criticità, e cioè l'usura sopravvenuta, in risposta al quesito formulato sulla scorta della giurisprudenza che riconosceva l'usura sopravvenuta in caso di esercizio da parte della Banca dello *ius variandi* dei tassi di interesse che superassero il TEG al momento della variazione, **verificando il rispetto del tasso soglia al momento della variazione unilaterale del tasso convenzionale** (il tasso quindi non sarebbe stato usurario se il superamento del tasso soglia nel periodo di riferimento fosse stato l'effetto della discesa dei tassi e non della variazione del tasso applicato).

Nonostante il CTU dott. *omissis* abbia verificato l'usurarietà sopravvenuta nella regolazione dei rapporti in taluni trimestri, questo giudice non può trascurare il mutamento di giurisprudenza nel frattempo sopravvenuto **in seguito a Cass. Sez. Un. N. 24675/17, che, risolvendo un aspro conflitto giurisprudenziale, ha stabilito, per tutti i contratti anteriori o successivi alla entrata in vigore della legge 108/96, l'irrilevanza del sopraggiunto superamento del tasso soglia in sede di esecuzione contrattuale.**

Ne consegue che nei rapporti tra SOCIETÀ' e FIDEIUSSORI, da un lato, e la BANCA, dall'altro, deve negarsi l'usurarietà nella regolazione dei conti.

Venendo all'anatocismo deve rilevarsi che se pure a partire dal 2000 la Banca ha provveduto ad applicare la medesima periodicità nel conteggio sia degli interessi a debito che a credito, meriterebbe accoglimento la domanda della SOCIETÀ' di nullità della clausola di capitalizzazione anatocistica trimestrale degli interessi.

Ciò in base all'orientamento espresso da Cass. 12507/99 (ribadito da Cass. 6263/01, Cass. 4490/02 e oggi sancito da Cass. SS. UU 21095/04), per il quale deve reputarsi nulla la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della Banca, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 e 8 delle preleggi al c.c.) e come tale, quindi, non è suscettibile di derogare alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c. per l'anatocismo.

Inoltre, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2/12/2010, hanno altresì precisato che, in presenza di nullità delle clausole, la capitalizzazione non è giustificata dalla sopravvenuta reciprocità dei periodi di contabilizzazione a debito e a credito, pure decorrente dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) del 9/2/00, destinata a regolare solo i nuovi rapporti ma non già quelli preesistenti, tra cui devono includersi quello per cui è causa sorta nel '96, già affetto da nullità relativa.

Quanto al periodo del rapporto bancario da dover riconteggiare alla luce della eccezione di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme formulata dalla Banca, deve osservarsi che già la Cassazione, con la sentenza n. 2262 del 9/4/1984 aveva chiarito che **il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute indebitamente dalla Banca dovesse decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti contrattuali.** Peraltro, le Sezioni Unite della Cassazione, con la recente sentenza n. 24418 del 2/12/2010, hanno altresì precisato che, **in presenza di nullità delle clausole, la ripetizione di rimesse ripristinatorie della provvista concessa con l'apertura di credito regolata in conto corrente, si prescrive in dieci dalla data di chiusura del conto, ma riguarda evidentemente l'intero rapporto, mentre per le rimesse solutorie effettuate a rientro di eventuale scoperto eccedente la soglia dell'accreditamento ovvero da rimesse effettuate su conto diverso da quello che regolava l'apertura di credito, la prescrizione decorre dalla data di effettuazione del singolo versamento (annotazione).** Nella specie, in particolare, non sarebbe prescritta nessuna rimessa ripristinatoria risultando richiesta la ripetizione degli interessi indebitamente versati con citazione notificata entro il decennio dal recesso della Banca esercitato il 22/11/13, mentre sarebbero prescritte le rimesse solutorie anteriori al 4/11/03 perché ultradecennali rispetto alla litispendenza che ha interrotto la prescrizione.

Ciononostante il CTU dott. *omissis* non ha fornito risposta allo specifico quesito destinato al ricalcolo dei saldi sulla base dell'incidenza dell'anatocismo nei rapporti di conto, così precisato, in mancanza di documentazione adeguata.

SOCIETA', e FIDEIUSSORI, i quali agendo in ripetizione avevano l'onere di versare tutta la documentazione occorrente, devono, pertanto, imputare a sé l'insufficienza documentale che non ha consentito di accertare dell'incidenza dell'anatocismo.

Oltretutto, deve, anche in questa sede ribadirsi che gli attori non avrebbero potuto provocare l'integrazione della documentazione mediante l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc degli estratti conto bancari, in quanto onerati della prova della situazione contabile a fondamento dei loro diritti, e tenuti a depositarla entro i perentori termini del n. 2) del sesto comma dell'art. 183 c.p.c., e a richiedere preventivamente alla Banca, nella qualità di correntisti a mente dello stesso quarto comma dell'art. 119 della Legge Bancaria, valendo le decadenze processuali anche rispetto alla documentazione agevolmente conseguibile dalla parte, e risultando avere con la Società raccomandata del 29/11/13 richiesto, senza riceverla, la sola copia del contratto e delle successive modificazioni, ma non gli estratti conto bancari.

**Non vale eccepire che le condizioni di contratto, tra cui la CMS e le spese, sarebbero nulle perché mai pattuite per iscritto, risultando in contrario che tutte le aperture di credito hanno un documento di sintesi che indica analiticamente la percentuale delle CMS sul fido e oltre fido e la quantificazione delle spese.**

**In particolare, le CMS previste per iscritto non possono considerarsi nulle perché abrogate solo a partire dal d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito nella legge 22.12.2011, n. 214, che ha modificato il quarto comma dell'art. 117 della legge Bancaria, laddove esse avevano per il passato la funzione causale di assicurare un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decidesse di farne utilizzo.**

Il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio, mentre vanno in via definitiva poste a carico degli attori sostanzialmente soccombenti le spese e competenze della disposta CTU.

**P.T.M.**

Il Tribunale così definitivamente provvede:

- rigetta la domanda;
- compensa per intero le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico degli attori le spese e competenze della disposta CTU, già liquidate con provvedimento del 6/11/17.

Così deciso in Roma il 20/1/18.

Il Giudice  
Marco Cirillo